



COLLEGIO DI NAPOLI – DEC. N. 23246/18 – PRES. CARRIERO – REL. SILVESTRI
Conto corrente bancario – successione ereditaria – esecutore testamentario –
incasso fraudolento dei saldi – restituzione – incompetenza per valore - fattispecie.

Non rientrano nella competenza dell'Arbitro bancario Finanziario le contestazioni per l'accertamento di diritti e obblighi relativi a prestazioni di valore superiore a centomila euro quando l'accertamento sia strumentalmente finalizzato all'esercizio dell'azione di condanna della banca. (MDC)

Con ricorso del 27.4.2017, le ricorrenti esponevano di esser state nominate eredi universali, in pari quota, in virtù di successione aperta il 7.2.2015 con testamento pubblicato dal notaio il 4.3.2015; hanno dedotto che l'asse ereditario - tra vari beni – comprendeva i saldi creditori di due conti correnti intrattenuti dalla *de cuius* presso una filiale dell'intermediaria, e corrispondenti ad euro 294.739,27.

Le ricorrenti riferivano, altresì, che il testamento prevedeva la nomina di un'esecutrice, la quale procedeva all'estinzione dei rapporti bancari e trasferiva i relativi saldi attivi su altro conto corrente a sé intestato. Da tale momento, poi, quest'ultima si rendeva irreperibile. In considerazione di ciò, le istanti contestavano il comportamento tenuto dall'intermediario, laddove aveva consentito all'esecutrice testamentaria il trasferimento delle somme giacenti sui predetti conti verso un diverso conto, intestato all'esecutrice, senza consenso delle eredi e prima ancora della presentazione presso l'agenzia delle entrate della denuncia di successione. Pertanto, chiedevano all'Arbitro l'accertamento della legittimità del comportamento tenuto dall'intermediario e la "*conseguente liquidazione del relativo saldo di euro 294.739,77...*".

Costituito nel procedimento, l'intermediario presentava le proprie controdeduzioni con cui sostanzialmente deduceva la buona fede e correttezza del proprio agire, avendo eseguito le istruzioni dall'esecutore testamentario; rilevava, peraltro, la carenza di circostanze ostative allo svincolo dei saldi dei due conti correnti intestati alla *de cuius*; precisava, altresì, di non esser legittimato passivo in ordine alle contestazioni formulate dalle ricorrenti, atteso il ruolo svolto dall'esecutore testamentario e il relativo obbligo di rendere il conto della gestione.

Pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il profilo che richiede preliminare attenzione è quello della competenza dell'Arbitro a conoscere l'odierna controversia, alla luce dei noti limiti di valore posti dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, che ne regolano il funzionamento. Ciò essendo pacifico che la materia del contendere ha ad oggetto non soltanto l'accertamento della legittimità del comportamento dell'intermediario, ma anche la "*conseguente liquidazione del relativo*



saldo di euro 294.739,77” e, dunque, la richiesta di condanna dell’intermediario al pagamento di somme che, per come quantificate, superano la competenza per valore dell’ABF.

Occorre quindi partire quindi dal presupposto che le richiamate *Disposizioni* e, segnatamente il § 4 (ambito di applicazione oggettivo), prevedono che “*se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro*”.

Si osserva a tal riguardo che, secondo quanto precisato dal Collegio di coordinamento in una decisione resa in tema (n. 3169/2014), la lettera della norma va collegata alla ratio della Deliberazione 29.7.2008 del CICR, ove, all’art. 2, punto 4, è previsto che “*possono essere sottoposte alla cognizione dell’organo decidente le controversie che vertono sull’accertamento di diritti, obblighi, facoltà, purché l’eventuale somma oggetto di contestazione tra le parti non sia superiore a 100.000 euro*”, “*rendendo così palese ed inequivoco come alla competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario si siano voluti porre, oltre al necessario regolamento di confini rispetto agli altri organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie ratione materiae, precisi limiti oggettivi su cui è interessante leggere il resoconto della consultazione ai fini della preparazione delle Disposizioni in esame*” (cfr., Coll. Coord., cit.).

Appare evidente dunque che, con la norma in esame, da un lato, si siano voluti evitare equivoci in relazione alle controversie di valore indeterminabile, (rispetto alle quali si temevano eccezioni di inammissibilità sul presupposto che ex art. 9 c.p.c. si dovessero considerare come eccedenti il limite massimo) così minando l’effettività del sistema di risoluzione delle controversie; dall’altro, che si volesse fissare “*un limite alla forma di tutela erogabile*”.

In altri termini, il principio espresso dal Collegio di coordinamento è tale che il limite di valore trova sì applicazione soltanto nei casi di domande aventi ad oggetto, formalmente e direttamente, l’attribuzione di una data somma di denaro o di un bene da parte dell’intermediario e tese dunque a ottenere la condanna di quest’ultimo al relativo pagamento, ma precluda altresì quelle domande che, pur formalmente aventi ad oggetto l’accertamento di diritti o obblighi relativi a prestazioni di valore superiore alla soglia, siano strumentalmente ed esclusivamente finalizzate all’esercizio di azioni volte alla condanna dell’intermediario per importi superiori al limite di valore (100.000 euro).

Va aggiunto poi che, nel caso di specie, la domanda di condanna neppure è implicita nel ricorso, avendo le ricorrenti espressamente chiesto la “*conseguente liquidazione del relativo saldo di euro 294.739,77*”, così dovendo trovare conferma il collegamento e la finalità della domanda principale con la seconda.

PQM

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE



Firmato digitalmente da